CAMERA DEI DEPUTATI N. 2550

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTA, BOZZI, MALAGODI, MAZZARINO ANTONIO, ZANONE

Presentata il 22 novembre 1978

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da più parti sono state avanzate proposte di un'inchiesta parlamentare sul « caso Moro »; sono state presentate dai partiti dell'opposizione precise richieste in tal senso. La richiesta sembra ragionevole, poiché, proprio sulla base delle affermazioni del Ministro dell'interno, il fatto è di tale rilevanza, è talmente emblematico, è talmente simbolo ed insieme segno del nostro tempo da non poter essere archiviato e sepolto nei meandri dei corridoi giudiziari.

Abbiamo certamente fiducia nella magistratura, nonostante talune crepe che si sono qua e là manifestate, nonostante un clima arroventato che spesso ne contraddistingue il lavoro, nonostante una atmosfera di incertezza, non sempre proveniente dall'esterno del corpo giudiziario, che accompagna le sue determinazioni e nonostante, anche, gli errori in cui è potuta cadere nel corso delle indagini. Ma proprio perché abbiamo fiducia nella magistratura, riteniamo che questa non possa occuparsi della materia che costituisce l'oggetto naturale di una inchiesta parlamentare. Questa, infatti, ha per sua natura quale oggetto principale del suo interesse non l'accertamento di reati, né la punizione di colpevoli, ma il comportamento politico e amministrativo dello Stato attraverso i suoi organi, la rispondenza di detto comportamento non soltanto nei confronti della Costituzione, o della lettera della legge, ma anche nei confronti dell'interesse generale e dell'opportunità stessa dei consociati.

Il Parlamento quando svolge un'inchiesta esercita anche poteri giudiziari, ma non a fini giurisdizionali, bensì a fini più generali. L'inchiesta parlamentare non de-

ve essere fine a se stessa, non è tesa tanto a colpire responsabilità, quanto ad accertarle in un quadro più vasto. Il magistrato penale non accerterà mai se la polizia abbia funzionato prima, durante o dopo – a parte i possibili reati – il sequestro Moro; se vi siano state omissioni più o meno colpose, o determinate dagli ordinamenti legislativi ed amministrativi. Il magistrato non accerterà mai se vi siano state interferenze dannose, se polizia e carabinieri abbiano lavorato d'accordo, oppure rincorrendosi o contrastandosi; la Commissione parlamentare d'inchiesta certamente lo potrà fare. Il magistrato penale di Milano o di Roma non potrà accertare perché i servizi segreti abbiano fallito il loro compito o, addirittura, siano stati inesistenti; la Commissione d'inchiesta potrà farlo. Il magistrato non accerterà mai quale sia stato, al livello politico, il grado di fermezza delle istituzioni, degli uomini, dinanzi al caso Moro. Difficilmente, salvo sempre l'ipotesi di reato, potrà valutare od approfondire i legami politici fra il terrorismo italiano e quello straniero. Se non lo fa il magistrato questo lavoro chi lo deve fare? Francamente abbiamo molti dubbi che lo faccia o che lo possa fare il Ministro dell'interno o gli organi direttamente dipendenti dal Governo.

Si dice che l'opinione pubblica non capirebbe la Commissione parlamentare d'inchiesta perché nutre sfiducia nei confronti del Parlamento. Questa argomentazione è la peggiore offesa che si possa portare al Parlamento. Un Parlamento che non sia in grado di dare una risposta alle attese del paese su un punto tanto importante della vita nazionale è un Parlamento atono che ha rinunciato alla sua funzione attiva.

Del resto, è la Costituzione che prevede tale forma di lavoro del Parlamento, e sono i regolamenti delle Camere che ne disciplinano e ne regolano gli sviluppi. Perché, quindi, non applicare in questo tipico ed emblematico caso della nostra storia un istituto che da sempre è stato predisposto *ad hoc*?

Si dice, ancora, che il segreto istruttorio rischierebbe di correre serio pericolo, spartito tra 18 o 30 persone. A parte il fatto che il segreto istruttorio da un pezzo a questa parte non solo corre seri pericoli, ma non è neppure più un segreto; se si ha il timore che il Parlamento « parli », si può fin d'ora rinunciare a dare ulteriore credito al Parlamento, quel credito che invece noi liberali riteniamo gli spetti tuttora.

L'argomentazione più seria – ripresa giorni or sono dal Ministro Rognoni e da alcuni giornali – è che la Commissione parlamentare d'inchiesta interferirebbe nel lavoro della magistratura. Ci permettiamo rilevare che le cose non stanno esattamente così. Si potrebbero richiamare i precedenti, in base ai quali si può dire che, pur operando contestualmente nella stessa materia, Parlamento e magistratura non si sono mai ostacolati a vicenda. Anzi, il lavoro comune, che deve avere obiettivi diversi, può reciprocamente arricchirsi. E quand'anche, onorevoli colleghi, all'accertamento della verità, alla difesa delle istituzioni, alla prevenzione di nuovi delitti, alla predisposizione di più efficienti strumenti normativi dovessimo sacrificare e far emergere qualche interferenza, che sarebbe in ogni caso marginale, qualche momento di accavallamento delle indagini, noi crediamo che il risultato sarebbe di gran lunga superiore al sacrificio. Il bene pubblico più adeguatamente protetto, la verità scavata più a fondo farebbero premio su possibili discrepanze.

Il Ministro Rognoni, a proposito dell'inchiesta parlamentare, ha detto che sarà possibile dar luogo, in altro momento, ad un'ipotesi di Commissione parlamentare d'inchiesta, qualora la situazione mutata o l'inchiesta giudiziaria conclusa permettano di rivedere l'atteggiamento negativo dello stesso Governo.

Ma è ora che l'inchiesta potrebbe essere utile, non fra due anni! Dobbiamo chiederci quando dovrebbe venire il tempo dell'inchiesta parlamentare. Non riteniamo che essa sarebbe più utile tra due anni, quando il terrorismo – auguriamoci di no – avrà fatto altre vittime; non fra

parecchi anni, quando – Catanzaro insegni – l'inchiesta giudiziaria sarà conclusa. Abbiamo necessità di verità presto, non soltanto per quanto è successo ma anche per quanto potrebbe succedere.

La nostra fiducia nel Governo, già incrinata al momento della sua costituzione, è andata via via scemando, ed il comportamento dell'esecutivo in questa occasione del caso Moro non è certo valso ad accrescerla. Ma abbiamo fiducia nel Parlamento, come strumento di accertamento della verità. Togliendo al Parlamento ed al paese lo strumento della Commissione d'inchiesta, scomparirà, anche, la speranza che a breve termine gli italiani possano arrivare a conoscere finalmente la verità.

Quanto ai singoli articoli essi sono talmente chiari da non richiedere commento. La finalità che li ispira tutti è quella di garantire la serietà dell'inchiesta e l'approfondimento delle indagini.

Onorevoli colleghi! Confidiamo che la Camera vorrà dare il suo assenso alla presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare, relativamente alle vicende che hanno condotto al rapimento ed alla morte dell'onorevole Moro e della sua scorta:

a) fatti sospetti, premonitori, riferiti dalla stampa: dall'attentato al direttore del *Corriere della Sera* Di Bella, ai rapporti eventualmente inoltrati in tempo non sospetto dalla scorta dell'onorevole Moro, alle trasmissioni delle radio libere, ad eventuali anticipate individuazioni di covi delle Brigate rosse non tempestivamente controllati, alla presenza di informazioni non controllate né utilizzate, pervenute al servizio segreto italiano, di possibili azioni terroristiche nei confronti di uomini politici italiani in occasione della crisi di Governo;

b) errori, omissioni e notizie durante la tragica prigionia: dallo smarrimento del rollino contenente foto scattate in via Fani da una giornalista di agenzia e consegnato al magistrato inquirente, al ritardato reperimento delle tute-divise rinvenute a breve distanza da via Fani, alla presenza reiterata di auto utilizzate dai rapitori nelle strade adiacenti a quella

dell'aggressione e della strage nonostante i permanenti controlli, all'equivoco tra Gradoli comune e Gradoli strada, a causa del quale si perse tempo prezioso per le indagini, al diversivo rappresentato dal lago della Duchessa, che ha dirottato uomini e mezzi sguarnendo la zona in cui si sarebbero dovute concentrare ed intensificare le indagini, agli omessi controlli di abitazioni sospette per il solo fatto di averle trovate chiuse, al famoso piano operativo che avrebbe dovuto scattare e che nessuno sapeva bene in periferia quale fosse;

c) dichiarazioni e, successivamente, notizie di stampa, relative ad altrettante notizie, non seguite da controlli o quanto meno da tranquillanti smentite, su ambasciate straniere che la stampa ha citato come possibile prigione dell'onorevole Moro, alla precisa individuazione di ogni canale attraverso il quale le Brigate rosse hanno fatto premeditamente giungere le lettere a firma Moro ed i propri messaggi;

d) affermazioni di politici, militari, giornalisti, inquirenti di ogni tipo, magistrati, su complotti, « connivenze », « santuari », presenze internazionali, su costituzioni di fondi per il riscatto dell'onorevole Moro, su pattuizioni segrete ed iniziative concrete per la concessione della grazia ad uno o più brigatisti, su dichiarazioni di parlamenti disponibili in questa direzione, sull'utilizzazione di particolari codici e cifrati segreti utilizzati dai brigatisti e noti in precedenza solo ai servizi di sicurezza italiani ed in loro dotazione;

e) sul comportamento globale e specifico di Governo, forze di polizia, magistratura e soprattutto di esponenti politici in riferimento alla drammatica prigionia dell'onorevole Moro e dopo il suo assassinio.

ART. 2.

La Commissione è formata da 15 senatori e 15 deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamen-

tari, assicurando la presenza di almeno un membro di ogni Gruppo parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione parlamentare d'inchiesta è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dettagliata relazione sulle risultanze della sua indagine.

ART. 3.

La Commissione parlamentare di inchiesta si avvarrà delle risultanze di altre indagini e inchieste già acquisite nonché di ogni altro mezzo di accertamento, sia diretto che indiretto, che riterrà di utilizzare per l'espletamento dei suoi compiti.

Il lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta non interrompe, né sospende le indagini degli altri poteri dello Stato a ciò istituzionalmente preposti. Questi peraltro – se richiesti dalla Commissione parlamentare di inchiesta – devono ad essa riferire.

ART. 4.

La Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione, procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale che civile, amministrativo o militare.

La Commissione parlamentare di inchiesta può:

1) ordinare l'esibizione ed il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

2) ordinare la ispezione di luoghi o di case;

3) ordinare perizie quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

4) convocare ed esaminare persone che ritiene abbiano conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta ed escuterle sotto il vincolo del giuramento;

5) procedere - se necessario e nei modi successivamente fissati - ai necessari confronti.

ART. 5.

Se, nei casi previsti dall'articolo 4, numeri 1), 2), 4) e 5), è eccepito il segreto professionale, ivi compreso quello giornalistico o bancario, la Commissione parlamentare di inchiesta, ordina l'esecuzione dei provvedimenti e procede all'esame delle persone.

Quando un pubblico dipendente eccepisce il segreto d'ufficio la Commissione parlamentare di inchiesta, se ritiene necessario ai fini dell'inchiesta stessa l'acquisizione delle notizie, degli atti, dei documenti o delle cose cui si riferisce l'eccezione, su deliberazione presa a maggioranza dei propri componenti, procede.

ART. 6.

I componenti la Commissione parlamentare di inchiesta, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per

riassunto o per informazione, notizie deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.